Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 6 dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939-XVII, n. 1750.
Modificazioni all'art. 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e per la produzione vinicola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogati i comma secondo, quinto e sesto dell'art. 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e per la produzione vinicola.
Nell'ultimo comma dello stesso articolo 17, alle parole « dell'art. 11 » sono sostituite le parole « dell'art. 10 ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — GRANDI — DI REVEL — BENNI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, foglio 1. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1939-XVII, n. 1751.
Disciplina della raccolta dei rottami ferrosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 207, con il quale è stato costituito l'Ente distribuzione rottami;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, rottami di ferro, acciaio e ghisa, in quantità superiore a Kg. 200, ha l'obbligo di farne denuncia nei primi sette giorni di ogni mese, specificando la quantità in suo possesso alla fine del mese precedente.
Per rottami da denunciare, agli effetti del presente decreto, s'intendono i materiali di ferro, acciaio e ghisa in cascame di lavorazione o che, nello stato in cui si trovino, siano inservibili per l'uso cui erano destinati.

Art. 2.

Le denuncie di cui all'articolo precedente saranno fatte dalle aziende, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato o dagli Enti pubblici direttamente al Commissariato gene-

rale per le fabbricazioni di guerra; dagli enti e stabilimenti ausiliari alle delegazioni del Commissariato predetto, competenti per territorio; da ogni altro detentore alla stazione dei Reali carabinieri prossima al luogo dove i rottami si trovino.

Gli uffici o enti riceventi faranno affluire le denuncie all'Ente distribuzione rottami secondo le istruzioni che saranno impartite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 3.

I materiali di cui all'art. 1 dovranno essere tenuti a disposizione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore dal giorno della denuncia depositario con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge.

All'acquisto, concentramento e distribuzione dei materiali di cui sopra provvederanno, secondo disposizioni che saranno impartite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e nella rispettiva competenza, l'Ente distribuzione rottami ed il Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie di ghisa, i quali potranno, all'uopo, valersi delle organizzazioni già in atto.

I prezzi di acquisto, da parte dell'Ente distribuzione rottami e del Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie di ghisa, sono quelli fissati dal Ministero delle corporazioni e nulla è innovato alle norme e patti di acquisto consuetudinari in vigore.

Art. 4.

Qualsiasi atto di vendita o cessione dei materiali di cui all'art. 1, compiuto in contravvenzione agli obblighi previsti dal presente decreto è nullo e senza alcun effetto.

Chiunque ometta la denuncia prevista all'art. 1 o faccia denuncia infedele, è punito con l'ammenda non inferiore a L. 50. Ove si tratti di azienda industriale o commerciale, l'ammenda non può essere inferiore a L. 500.

Chiunque contravvenga, anche come intermediario, a quanto altro è disposto nel presente decreto, è punito con l'ammenda fino a cinque volte il valore della merce e, comunque, con un minimo di L. 500 e, ove si tratti di ditta industriale o commerciale, con un minimo di L. 2000.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 3. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752.
Lavori e servizi pubblici in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 aprile 1939, n. 624, col quale venne istituito presso il Ministero degli affari esteri il Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi;

Viste la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e le successive disposizioni;

Visti il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive disposizioni;

Visto il R. decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, e le successive disposizioni;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094;

Vista la legge 1° giugno 1931, n. 678;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1938, n. 591;

Visto il R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il R. decreto 21 giugno 1938, n. 1296;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con l'ordinamento di alcuni servizi del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi alla materia finanziaria relativa alle opere pubbliche in Albania;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le opere pubbliche da eseguirsi dall'Italia in Albania sono di competenza del Ministero degli affari esteri, Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi.

Sono ad esse applicabili, in quanto non siano in contrasto con il presente decreto, le norme attualmente vigenti per le opere che dipendono in Italia dal Ministero dei lavori pubblici.

Per le opere di bonifica, da eseguirsi a totale carico dello Stato e a sua cura diretta, o mediante concessione, sono applicabili le disposizioni del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, compatibilmente con le situazioni di fatto e di diritto esistenti in Albania.

Con successive disposizioni saranno introdotte nella legislazione italiana le modifiche o aggiunte necessarie al suo coordinamento con quella albanese.

Art. 2.

Rientrano nella competenza del Ministero degli affari esteri, Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, le opere e spese da eseguirsi dall'Italia in Albania nel campo forestale e nel campo dei trasporti e delle comunicazioni.

A tale scopo sono devolute al Ministero affari esteri, Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, le attribuzioni stesse che in Italia sono esercitate in materia forestale dal

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e in materia di trasporti e comunicazioni dai Ministeri delle comunicazioni e dei lavori pubblici, in quanto attuabili.

Art. 3.

Per la esecuzione delle opere pubbliche sono istituiti in Albania, previo concerto col Ministro per le finanze, uffici del Genio civile e un Compartimento della strada.

Tale Compartimento ha le funzioni e la competenza di cui alla legge 17 maggio 1928, n. 1094.

Sono pure istituiti in Tirana, previo concerto col Ministro per le finanze, un Circolo per le ferrovie secondarie, tramvie ed automobili e un Compartimento agrario forestale.

Gli Uffici del genio civile e il Compartimento della strada dipendono dall'Ispettorato dei servizi tecnici delle opere pubbliche che ha sede in Tirana ed è posto alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi.

Art. 4.

L'approvazione di tutti i progetti dei lavori e delle forniture, e i finanziamenti relativi sono di competenza del Ministero degli affari esteri, Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi.

Art. 5.

Per l'approvazione dei progetti dei lavori e delle perizie delle forniture deve essere sentito:

il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, qualunque sia la forma di esecuzione, quando il relativo importo dell'elaborato, sia di massima che esecutivo, superi L. 3.000.000;

del Comitato tecnico di cui all'art. 6 del presente decreto quando, qualunque sia la forma di esecuzione, il relativo importo dell'elaborato sia inferiore a L. 3.000.000 e non inferiore a L. 300.000;

del capo del competente Ufficio tecnico istituito in Albania quando il relativo importo dell'elaborato sia inferiore a L. 300.000, qualunque sia la forma di esecuzione.

Art. 6.

E' istituito in Tirana un Comitato tecnico presieduto dall'ispettore superiore del Genio civile, preposto all'Ispettorato dei servizi tecnici delle opere pubbliche di cui all'art. 3 ultimo comma del presente decreto.

Sono chiamati a far parte di detto Comitato tecnico un rappresentante dell'Ufficio affari economici e finanziari del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi e i capi e dirigenti degli Uffici istituiti in Tirana del Genio civile, del Compartimento della strada, del Circolo ferroviario e del Compartimento agrario forestale e del comandante del porto di Durazzo.

Il Comitato oltre alla competenza di cui all'art. 5 del presente decreto avrà quella di esprimere parere:

1° sulle domande di proroga di esecuzione dei lavori;

2° sull'approvazione dei verbali dei nuovi prezzi;

3° sull'applicazione della procedura per la rescissione o la esecuzione di ufficio dei contratti a seguito di irregolarità o negligenza nella esecuzione delle opere;

4° sulle concessioni di derivazioni di acque quando non vi siano domande concorrenti od opposizioni, e sulle domande di proroga oltre due anni dal termine stabilito nei disciplinari relativi a tali concessioni;

5° sui piani regolatori o d'ampliamento degli abitati albanesi con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Art. 7.

Le domande di maggiori compensi e le riserve relative ai lavori e forniture, per importo superiore a L. 50.000 e quelle relative ad esonero di penalità, per importo superiore a lire 5000, debbono essere sottoposte al parere di apposita Commissione da nominarsi dal Ministro per gli affari esteri e della quale fanno parte:

1° il Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi, presidente;

2° il capo dell'Ufficio affari economici e finanziari degli affari albanesi;

3° un rappresentante del Consiglio di Stato;

4° un rappresentante della Corte dei conti;

5° un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

6° un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

7° un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

8° un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

9° un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei costruttori.

Segretario della Commissione sarà un funzionario dell'Ufficio affari economici e finanziari del Sottosegretariato di grado non inferiore all'ottavo.

Il parere della Commissione sostituisce quelli di tutti gli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di transazioni dipendenti da opere pubbliche.

Art. 8.

Al di fuori dei casi previsti nei precedenti articoli si attua la competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° giugno 1931, numero 678.

Analoga a quella del Consiglio superiore dei lavori pubblici è la competenza del Consiglio di Stato.

Fanno parte di diritto del Consiglio superiore predetto il capo dell'Ufficio affari economici e finanziari del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi e il consigliere permanente italiano presso il Ministero dei lavori pubblici albanese.

Continua a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici l'ispettore superiore del Genio civile preposto all'Ispettorato dei servizi tecnici del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi.

Art. 9.

Per i lavori da eseguirsi in Albania hanno vigore, in quanto attuabili, le norme previste, per la revisione dei prezzi, nel R. decreto 3 febbraio 1938, n. 591.

La Commissione di cui all'art. 6 del citato decreto è composta come indicato nell'art. 7 del presente decreto.

Art. 10.

Per la risoluzione delle controversie derivanti dai contratti da stipularsi in base al presente decreto è applicabile il disposto dell'art. 14 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 597.

L'arbitro dell'Amministrazione è preferibilmente scelto fra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici.

Ha funzione di segretario del Collegio un funzionario dell'Ufficio affari economici e finanziari del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi.

In quanto non contrastanti con le presenti norme, hanno vigore nei giudizi arbitrali dipendenti da detti lavori le disposizioni contenute negli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 del capitolato generale di appalto delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

In assenza del Sottosegretario di Stato, le suindicate Commissioni sono presiedute da un membro all'uopo delegato.

Art. 12.

Ai membri della Commissione, di cui all'art. 7 del presente decreto, viene corrisposta una indennità da fissarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze.

Per la Commissione di cui all'art. 9 del presente decreto hanno vigore le norme dell'art. 4 penultimo comma del Regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296. Le erogazioni ivi previste sono disposte dal capo dell'Ufficio affari economici e finanziari del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, dietro autorizzazione del Sottosegretario di Stato.

Art. 13.

Le aste pubbliche e le licitazioni private sono tenute presso il Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi.

All'aggiudicazione degli appalti e alla stipulazione dei relativi contratti, compresi quelli a trattativa privata, oppure di concessione, provvede un funzionario amministrativo di grado non inferiore all'ottavo appositamente nominato a norma e per gli effetti degli articoli 95 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Fino al 31 dicembre 1939, il Ministro per gli affari esteri ha facoltà di provvedere in casi eccezionali di assoluta necessità alla esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza mediante trattativa privata in deroga a tutte le disposizioni vigenti in materia.

Qualora i lavori siano stati iniziati prima di definire la procedura per l'approvazione dei relativi progetti e contratti, il Ministro per gli affari esteri ha facoltà di disporre, entro il termine indicato nel primo comma, il pagamento di acconti alle ditte esecutrici in base a contabilità provvisorie compilate dai capi dei Servizi tecnici.

Art. 15.

Ai pagamenti inferiori alle L. 100.000 può provvedersi direttamente da Uffici tecnici istituiti in Albania, su richiesta di essi, mediante ordinativi in base ad accreditamenti da parte dell'Ufficio affari economici e finanziari del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi.

Art. 16.

Alla esecuzione delle opere pubbliche e alla attuazione dei servizi pubblici in Albania saranno applicabili le norme dell'art. 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, relative al riscontro sul consuntivo, senza peraltro alcun aumento di posti nei ruoli organici della Corte dei conti.

Art. 17.

E' demandato al consigliere permanente italiano presso il Ministro per i lavori pubblici albanese il compito di predisporre gli studi legislativi in materia di esecuzione di opere pubbliche e di attuazione di pubblici servizi in Albania.

Art. 18.

Il Ministro per gli affari esteri ha facoltà di avvalersi, di concerto col Ministro per le finanze, per incarichi particolari e per la trattazione di speciali problemi e studi, di esperti sia appartenenti all'Amministrazione dello Stato che estranei alla medesima. Ad essi viene corrisposto un compenso da fissarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze.

Art. 19.

Il Ministro per gli affari esteri può delegare al Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi la competenza per tutti gli atti e provvedimenti previsti dal presente decreto.

Art. 20.

Per quanto concerne i servizi e il personale del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi sarà provveduto, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con decreto Reale su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — HOST-VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1753.

Autorizzazione alla Società « Ferrovia Alto Pistoiese » ad applicare alla ferrovia Pracchia-S. Marcello il regime economico di esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1301, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 3 luglio 1917, per la concessione alla Società « Ferrovia Alto Pistoiese » della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Pracchia a S. Marcello;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti gli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40;

Vista la domanda 21 giugno 1938-XVI presentata dalla Società « Ferrovia Alto Pistoiese » per essere autorizzata ad applicare sulla ferrovia Pracchia-S. Marcello il regime economico parziale di esercizio ai sensi degli articoli 139 e 140 dell'anzidetto testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;

Riscontrato che la Società per la ferrovia Alto Pistoiese ha istituito tutte le facilitazioni di trasporto, per operai e lavoratori della terra, previste dal citato articolo 140, nonchè treni speciali per il trasporto degli operai e che, pertanto, risultano soddisfatte le condizioni poste dalle richiamate norme di legge per la istituzione del servizio economico parziale sulla ferrovia Pracchia-S. Marcello;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società « Ferrovia Alto Pistoiese » concessionaria della ferrovia Pracchia-S. Marcello, in base alla convenzione 3 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1301, è autorizzata ad applicare sulla suddetta ferrovia il servizio economico parziale di esercizio ed a ridurre, dall'otto al tre per cento, la misura della tassa erariale afferente ai trasporti che saranno effettuati su detta ferrovia con le norme stabilite dagli articoli 139 e 140 del citato testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 1754.

Modificazione del riparto dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di scienze politiche e di agraria della Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, numero 1592;

Veduta la tabella *D* annessa al testo unico sopracitato, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;

Ritenuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, rispettivamente, alle Facoltà di scienze politiche e di agraria della Regia università di Perugia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 29 ottobre 1939-XVIII, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella *D*, annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, alle Facoltà di scienze politiche e di agraria della Regia università di Perugia, è modificato come appresso:

Facoltà di scienze politiche. . . . posti di ruolo n. 7
Facoltà di agraria . . . . » » » » 11

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 123. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII.

Istituzione nel comune di Brindisi di un Regio istituto magistrale ad unico corso superiore e inferiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII, è istituito nel comune di Brindisi un Regio istituto magistrale ad unico corso superiore e inferiore, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A*;
4 cattedre di ruolo *B*;
2 cattedre di ruolo *C*;
1 posto di segretario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1939-XVIII
Registro 28 *Educazione nazionale, foglio* 118.

(5177)

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII.

Istituzione nel comune di Subiaco di un Regio istituto magistrale ad unico corso superiore e inferiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII, è istituito nel comune di Subiaco un Regio istituto magistrale ad unico corso superiore e inferiore e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A;*
4 cattedre di ruolo *B;*
2 cattedre di ruolo *C.*
1 posto di segretario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1939-XVIII
Registro 28 *Educazione nazionale, foglio* 117.

(5178)

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII.
Regificazione del Liceo scientifico pareggiato di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII, il Liceo scientifico pareggiato di Taranto è convertito in Regio. Esso funzionerà con due corsi completi, secondo l'organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
11 cattedre di ruolo *A;*
1 cattedra di ruolo *B.*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1939-XVIII
Registro 29 *Educazione nazionale, foglio* 22.

(5180)

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII.
Istituzione in Postumia di un Regio liceo classico ad unico corso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII, è istituito nel comune di Postumia un Regio liceo classico ad unico corso, da unirsi al Regio ginnasio esistente, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
5 cattedre di ruolo *A;*
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
1 posto di bidello.

Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio del suddetto Comune il posto di preside di 2ª categoria con insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1939-XVIII
Registro 29 *Educazione nazionale, foglio* 23.

(5179)

REGIO DECRETO 15 agosto 1939-XVII.
Regificazione del Liceo classico pareggiato di Monza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII, il Liceo classico pareggiato di Monza è convertito in Regio. Esso formerà un unico istituto col Ginnasio governativo esistente, ed avrà il seguente organico:

1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
5 cattedre di ruolo *A;*
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
1 posto di bidello.

Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio della suddetta città il posto di preside di 2ª categoria senza insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1939-XVIII
Registro 29 Educazione nazionale, foglio 24.

(5181)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 novembre 1939-XVIII.

Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Michele Pascolato.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il fascista Michele Pascolato, al quale con proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per le cariche di ispettore del P.N.F. e di presidente della Confederazione fascista aziende del credito e dell'assicurazione, è stato nominato, con proprio decreto del 7 novembre 1939-XVIII, Vice segretario del P.N.F. ed ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Considerato che il fascista Michele Pascolato ha cessato dalla carica di ispettore del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Michele Pascolato è confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Vice segretario del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del P.N.F.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

(5159) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 novembre 1939-XVIII.

Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Primo Fumei.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il fascista Primo Fumei, al quale con proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per le cariche di componente il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista e di segretario federale di Trento, è cessato dalla carica di componente il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista come da proprio decreto del 7 novembre 1939-XVIII con cui si dichiarano decaduti i componenti detto Direttorio Nazionale nominati con proprio decreto in data 23 febbraio 1939-XVII;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Primo Fumei viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di segretario dei Fasci di combattimento di Trento.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

(5160) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 novembre 1939-XVIII.

Decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ricciardo Ricciardi Pollini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto del 6 novembre 1939-XVIII col quale il fascista Ricciardo Ricciardi Pollini viene dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni a seguito della cessazione dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Firenze;

Considerato che il predetto fascista Ricciardo Ricciardi Pollini è cessato anche dalla carica di componente il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista come da proprio decreto del 7 novembre 1939-XVIII col quale si dichiarano decaduti i componenti il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista nominati con proprio decreto in data 23 febbraio 1939-XVII;

Visti gli articoli 3, primo comma, e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ricciardo Ricciardi Pollini decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni a seguito della cessazione da componente il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

(5161) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 novembre 1939-XVIII.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 22 dello statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano con sede in Roma, approvato con R. decreto 28 maggio 1936-XIV, n. 957;

Veduto il proprio decreto 13 giugno 1938-XVI;

Considerato che S. E. gr. uff. Tullio Cianetti, in seguito alla nomina a Sottosegretario di Stato per le corporazioni, ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Istituto suddetto e che occorre pertanto provvedere alla sostituzione;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consigliere nazionale cav. di gr. cr. Pietro Capoferri è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano con sede in Roma, per il corrente esercizio 1939-1940, in sostituzione di S. E. gr. uff. Tullio Cianetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5209)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 novembre 1939-XVIII.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 12 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 18 agosto 1938-XVI;

Veduto il proprio decreto in data 2 gennaio 1939-XVII, con il quale il cav. di gr. cr. prof. avv. Bruno Biagi venne nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca predetta, quale presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Considerato che a presidente di tale Istituto, in sostituzione del cav. di gr. cr. prof. avv. Bruno Biagi è stato nominato il cav. di gr. cr. dott. Ferruccio Lantini;

Veduta la designazione del Ministero delle corporazioni;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. dott. Ferruccio Lantini è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in qualità di rappresentante dell'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale, in sostituzione del cav. di gr. cr. prof. avv. Bruno Biagi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5210)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 novembre 1939-XVIII.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 12 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 18 agosto 1938-XVI;

Veduto il proprio decreto in data 2 gennaio 1939-XVII con il quale vennero nominati i membri del Consiglio di amministrazione della predetta Banca;

Considerato che il Consigliere nazionale gr. uff. Tullio Cianetti, in seguito alla sua nomina a Sottosegretario di Stato, ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, in qualità di esponente delle Associazioni sindacali, e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Veduta la designazione del Ministero delle corporazioni;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri in data 6 novembre 1939-XVIII;

Decreta:

Il Consigliere nazionale cav. di gr. cr. Pietro Capoferri è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in qualità di esponente delle Associazioni sindacali, in sostituzione di S. E. il gr. uff. Tullio Cianetti, Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5211)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 novembre 1939-XVIII.

Autorizzazione alla Banca agricola cooperativa di Canicattì (Agrigento), alla Banca popolare di Sondrio ed al Credito Varesino, con sede in Varese, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni rispettivamente nelle provincie di Agrigento, Sondrio e Varese, ed autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio della provincia di Reggio Calabria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le domande della Banca agricola cooperativa di Canicattì, soc. an. coop., con sede in Canicattì (Agrigento); della Banca popolare di Sondrio, soc. an. coop., con sede in Sondrio; del Credito Varesino, soc. an., con sede in Varese; della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

In conformità delle deliberazioni adottate dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

1. — La Banca agricola cooperativa di Canicattì, soc. an. coop., con sede in Canicattì (Agrigento); la Banca popolare di Sondrio, soc. an. coop., con sede in Sondrio; il Credito Varesino, soc. an., con sede in Varese, sono autorizzati a compiere, rispettivamente nel territorio dei comuni di Canicattì, Naro, Racalmuto, Ravanusa in provincia di Agrigento, nel territorio delle provincie di Sondrio, e di Varese, le operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

2. — L'autorizzazione già concessa, con decreto Ministeriale del 10 luglio 1928-VI, alla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, con le norme e condizioni dettate dal Regio decreto-legge predetto e dal regolamento approvato con il decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI, nel territorio delle provincie di Cosenza e di Catanzaro, è estesa al territorio della provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5229)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 novembre 1939-XVIII.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ferrara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto in data 6 aprile 1938-XVI, col quale il gr. uff. dott. Pietro Niccolini, senatore del Regno, è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara;

Considerato che, in seguito al decesso del senatore Pietro Niccolini, occorre provvedere a ricoprire la carica rimasta vacante;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il Consigliere nazionale cav. di gr. cr. Emilio Arlotti è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, in sostituzione del senatore Pietro Niccolini, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5212)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 novembre 1939-XVIII.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduti gli articoli 41 e 42 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il cav. avv. Antonio Senes è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, in sostituzione del commendatore Giuseppe Diaz nominato Consigliere nazionale e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5228)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1939-XVIII.

Nomina dell'avv. Michele Pascolato vice segretario del P.N.F. a membro della Commissione centrale per il collocamento.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 concernente la costituzione, presso il Ministero delle corporazioni, della Commissione centrale per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1939-XVII, col quale è stata costituita la predetta Commissione centrale per il collocamento;

Vista la designazione fatta dal Ministro Segretario del P.N.F. per la sostituzione del proprio rappresentante in seno alla Commissione stessa;

Decreta:

L'avv. Michele Pascolato, vice segretario del P.N.F., è chiamato a far parte della Commissione centrale per il collocamento, in rappresentanza del Ministro Segretario del P.N.F. e in sostituzione del gr. uff. dott. Dino Gardini.

Roma, addì 16 novembre 1939-XVII.

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(5231)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazioni concernenti le aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

Il ricorso in data 6 ottobre 1939-XVII presentato dal cittadino italiano di razza ebraica Cavalieri ing. Riccardo avverso la inclusione in elenco *B* della Azienda industriale di sua proprietà (Studio tecnico ed Impresa di costruzioni dott. ing. Riccardo Cavalieri, corrente in Milano, via Manin n. 33) è stato respinto.

Roma, addì 29 novembre 1939-XVIII

(5217)

Il ricorso in data 30 agosto 1939-XVII presentato dal cittadino italiano di razza ebraica ing. Norzi Eugenio inteso ad ottenere la cancellazione della propria azienda industriale dall'elenco *B* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'8 agosto 1939-XVII, è stato respinto.

Roma, addì 29 novembre 1939-XVIII

(5218)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

A seguito di richiesta avanzata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza venne provveduto al rimborso dell'obbligazione quintupla del P. R. 3 %, cat. I, n. 218611/615 estratta nel 1938, compresa nel certificato n. 3455, intestato al Fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti, con mandato in data 26 ottobre 1938-XVI col n. 29 di L. 2500, a favore del Tesoriere centrale del Regno quale cassiere della Cassa depositi e prestiti in parola.

Poichè tale mandato è stato smarrito si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 470 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si provvederà all'emissione di un duplicato del mandato medesimo.

Roma, addì 12 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4984)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di titoli del Prestito redimibile 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 64.

La signora Zollo Bianchina fu Giuseppe, moglie di Di Prizito Lorenzo di Lorenzo, domiciliata in Fontanarosa, ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Francesco Sepe addetto alla Pretura di Mirabella Eclano, l'11 agosto 1939-XVII Pasquariello Maria Clara fu Pasquale, domiciliata in Fontanarosa, a consegnarle, *entro il termine di sei mesi* dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati di rendita del Prestito Redimibile 3,50 % n. 473697 e n. 447371 del capitale nominale rispettivamente di L. 20.800 e L. 13.400, intestati ad essa Zollo Bianchina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Pasquariello Maria Chiara fu Pasquale, dalla detta Pasquariello indebitamente detenuti.

A termine dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli, presentata dalla signora Zollo.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4351)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 75.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2135 — Data: 15 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Puliti Pasquale fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: cartella cons. 5 % Littorio, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 912 — Data: 15 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Puliti Pasquale fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: cartella cons. 5 %, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24201 — Data: 8 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Luca Urino-Rocco fu Pietrantonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6118 — Data: 2 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Morini Nestore fu Luigi-Lazzaro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3409 — Data: 3 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Sacco Luigi di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1291 — Data: 12 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Santacesaria Maurizio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2215 — Data: 10 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Campolo Antonio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2530 — Data: 24 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Cittanti Mario fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2081 — Data: 10 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Francesconi Flaminio fu Raffaello — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1557 — Data: 25 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: De Quarto Lorenzo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2838 — Data: 1° maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Laurenzano Filippo fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3665 — Data: 6 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Cannalire Cosimo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

(4906) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 241

del 30 novembre 1939-XVIII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,25
Francia (Franco)	43,75
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,276
Canadà (Dollaro)	17 —
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,23
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7152
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,75
Id. 3,50 % (1902)	72,15
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Rendita 5 % (1935)	93,875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,525
Id. Id. 5 % (1936)	94,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,35
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,45
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,20
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,125
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,275

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Baselga di Pinè (Trento)

Nella seduta tenuta il 22 novembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Baselga di Pinè (Trento), il signor Pietro Sighel di Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5189)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 50 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-X, n. 1234, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII, n. 236, del DUCE, Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 stesso mese, con cui è stato autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per esami per l'assunzione di 50 alunni nella carriera d'ordine di P. S. nell'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami per l'ammissione di 50 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo C).

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, e cioè dell'ammissione al Liceo classico o scientifico, o al corso superiore degli Istituti tecnici di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quelli degli Istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o il diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuole di avviamento professionale di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o l'ammissione agli Istituti industriali giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214, si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni in ruolo combattenti i quali durante le operazioni militari cui si riferisce tale loro qualifica hanno conseguito il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie e quelli che risiedono all'estero potranno, nel termine predetto, far pervenire al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre, rispettivamente, venti e trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prèstato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi del beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno ininterrottamente la sua iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta la iscrizione nei Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da L. 4, del podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare in s.p.e. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente in tempo utile, in modo che il certificato stesso possa essere rilasciato e prodotto entro il termine prescritto per la presentazione dei documenti. Da tale certificato deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato in carta da bollo da L. 4 di esito di leva vidimato o d'iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato a operazioni militari dovranno presentare, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra). In mancanza di tale certificato la qualità di invalidi può essere comprovata mediante dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalidi ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in dipendenza di operazioni militari, cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che vi furono iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli, o per quelli che risiedono all'estero, detto certificato d'iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 4, n. 3, 2° comma, del presente decreto, deve anche esso essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9) diploma originale o copia autentica legalizzata di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, e quelli di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile in carta da bollo da L. 8 rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici competenti.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo dal quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esentati dal presentare i certificati di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6, qualora producano un attestato dell'autorità da cui dipendono, su carta da bollo da L. 4, comprovante la predetta qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo, quanto è disposto dall'art. 4, per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Prefetture dopo il termine stesso di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministero potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1. Lingua italiana (componimento).
2. Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno. Carta del Lavoro.
3. Nozioni sullo statuto fondamentale del Regno, prerogative della Corona, Gran Consiglio del Fascismo, Capo del Governo, Parlamento, Diritti civili e politici dei cittadini.
4. Nozioni sulla storia d'Italia dal 1821 ai giorni nostri.
5. Nozioni sulla geografia dell'Italia.
6. Legge sulla pubblica sicurezza (Testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, e relativo regolamento).
7. Elementi di statistica (concetto di statistica, rivelazione, spoglio ed elaborazione dei dati statistici - statistica della popolazione).
8. Dattilografia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie indicate ai nn. 1 e 2 del programma. La prova orale su tutto il programma stesso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale però non si intenderà superata se gli aspiranti non avranno ottenuto la votazione di sei decimi e dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento. I candidati riceveranno comunicazione dei giorni stabiliti per gli esami predetti dalle Prefetture delle Provincie in cui avranno presentate le domande di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. e conseguiranno l'effettività del grado di alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile lordo di L. 471,12 pari a L. 397 mensili nette, oltre l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia nonchè le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(5203)

Concorso a 10 posti di usciere di questura in prova

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1234, col quale vennero approvati i nuovi organici del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE, Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 stesso mese con cui il Ministero è autorizzato a bandire nell'anno XVIII un pubblico concorso per l'ammissione di dieci uscieri di questura in prova.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per la nomina di dieci uscieri di questura in prova.

Art. 2.

Per partecipare al concorso predetto, l'aspirante dovrà, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare domanda, redatta in carta da bollo da lire 6, alla Prefettura della provincia nella quale risiede.

L'aspirante che risiede nelle Colonie o all'Estero potrà, nel termine predetto, far pervenire al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre rispettivamente venti e trenta giorni della scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo articolo 3.

Non sarà ammesso al concorso l'aspirante la cui domanda e i documenti perverranno oltre i termini suddetti.

La domanda dovrà essere scritta e firmata dall'aspirante e contenere la indicazione del proprio domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire otto, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di diciotto anni e non superato quella di trenta, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da lire quattro del Podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio (Giovani fascisti) nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da lire quattro, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da lire quattro, da un medico provinciale o militare in s. p. e. che, all'uopo l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente in tempo utile, in modo che il certificato stesso possa essere rilasciato e prodotto entro il termine prescritto per la presentazione dei documenti. Da tale certificato deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Non saranno ritenuti validi certificati rilasciati da altri medici anche se ufficiali sanitari.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato in carta da bollo da lire quattro di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle listre di leva con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra). In mancanza del suddetto mod. 69, i candidati invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè siano indicati chiaramente i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da lire quattro, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri presentando la dichiarazione, mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato del Podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista, di cui all'art. 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci.

Il certificato dovrà contenere oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da lire quattro, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento, dovrà essere prodotto soltanto dai coniugi, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9) titolo di studio o certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro dall'Autorità scolastica, vidimato dal Direttore didattico competente, comprovante che l'aspirante ha compiuto il corso elementare inferiore, o certificato del podestà del Comune di domicilio o di residenza, rilasciato pure in carta da bollo da lire quattro, debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante medesimo sa leggere e scrivere.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 3, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, allegandovi una copia del loro stato di servizio civile, rilasciata su carta bollata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi supplicano con un certificato, in carta da bollo da lire quattro, del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto è disposto all'articolo 3 per i requisiti dell'età.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande presentate direttamente al Ministero o di quelle prodotte alle Prefetture, dopo il termine di cui all'articolo 2 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Il Ministero potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5.

Una Commissione, composta da un funzionario del ruolo di gruppo *A* e di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e da due funzionari di grado non inferiore al 7°, appartenenti ai gruppi *A* e *B*, da nominarsi con successivo decreto ministeriale, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei, con l'osservanza dei criteri preferenziali di cui al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni.

Un funzionario di grado non inferiore al 10°, eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione.

Art. 6.

I vincitori del concorso dovranno compiere un periodo di esperimento non inferiore ai sei mesi, al termine del quale otterranno la nomina al posto di ruolo, se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di esperimento ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di lire 332,56 pari a nette lire 282, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto dovuta e commisurata alla composizione della famiglia ed alla sede assegnata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1939-XVII

(5204) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del concorso a 36 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 20 luglio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 202 del 30 agosto 1939-XVII, col quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a 36 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 20 luglio 1939-XVII, di cui alla premessa, per la presentazione delle domande e relativi documenti di ammissione al concorso per titoli ed esami

a 36 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è prorogato al 31 dicembre 1939-XVIII incluso.

Per i candidati che si trovano in Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, il detto termine è prorogato al 31 gennaio 1940-XVIII incluso, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 novembre 1939-XVIII

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
U. SODDU

(5201)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a due borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine in rapporto alla pesca

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Ritenuta la opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicoltura;

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 16 ottobre 1939-XVII, nn. 125643/125701;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite due borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine in rapporto alla pesca. Una delle due borse è riservata ad un laureato in chimica, l'altra ad un laureato in scienze naturali.

Art. 2.

Il godimento delle borse decorrerà dal 1° gennaio 1940 ed avrà la durata di 12 mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dai vincitori presso il R. Laboratorio centrale di idrobiologia in Roma.

Il Ministero fisserà il termine entro il quale i titolari dovranno presentarsi al predetto Laboratorio. L'arbitrario allontanamento dal medesimo porterà per conseguenza la sospensione del pagamento delle rate, ed eventualmente la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Ministero.

Al termine del 1° semestre ed alla fine dell'anno di godimento della borsa i titolari dovranno riferire al Ministero con una apposita relazione sugli studi compiuti.

Art. 3.

L'ammontare di ciascuna borsa è stabilito in L. 12.000. Esso sarà corrisposto a rate bimestrali posticipate pagabili, previa presentazione del certificato di effettiva frequenza rilasciato dal competente Ufficio. Sono comprese in tale somma le spese che incontreranno i vincitori per raggiungere il R. Laboratorio di idrobiologia e quello per gite ed escursioni scientifiche.

Art. 4.

Le borse saranno conferite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta motivata di una Commissione giudicatrice dal Ministero medesimo nominata.

La Commissione procederà all'esame ed alla valutazione dei titoli che saranno presentati dagli aspiranti e sottoporrà i medesimi ad una prova orale, la quale verterà per i laureati in chimica sulla chimica generale con particolare riferimento ai metodi di analisi delle acque, e per i laureati in scienze naturali sulla biologia generale con particolare riferimento alla biologia delle acque.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di sottoporre i candidati ad una prova pratica.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso pel conferimento delle borse dovranno essere stese su carta da bollo da L. 6 e pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dei piani della produzione) non oltre 30 giorni dalla inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 28 anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) laurea in chimica o in scienze naturali accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

e) titoli tecnici e scientifici atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente allo studio in cui intende perfezionarsi;

f) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto, e dalle istruzioni che saranno impartite dal Ministero;

g) copia dello stato di servizio militare, o foglio matricolare se il concorrente ha prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato d'iscrizione al P.N.F.;

i) certificato atto a comprovare l'appartenenza alla razza ariana;

l) ogni altro documento che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) debbono avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento delle borse se i titolari se ne rendessero immeritevoli.

La spesa complessiva di L. 24.000 (ventiquattromila) per il pagamento dell'importo delle borse di studio sarà imputata per L. 12.000 al cap. 40 « Spese per l'incremento e la disciplina della pesca » del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1939-40 e per le rimanenti L. 12.000 al capitolo corrispondente dell'esercizio 1940-41.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(5202)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 5 settembre 1939-XVII, con il quale approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937, in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di egual data e numero del precedente col quale fu dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Oppido Mamertina, frazione Castellace il dott. Nicola Gentile;

Ritenuto che il predetto dottore ha rinunziato al posto;

Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Accertato che il dott. Vincenzo Frisina che segue nella graduatoria aveva indicato in ordine di preferenza prima la condotta di Oppido Mamertina, frazione Castellace, e che interpellato, ha dichiarato, con domanda in data 7 novembre c. a. di accettare la nomina a medico condotto del Comune suddetto;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Frisina è designato per la nomina a titolare della condotta medica del comune di Oppido Mamertina, frazione Castellace.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Oppido Mamertina, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'albo della Prefettura e del comune di Oppido Mamertina.

Reggio Calabria, addì 22 novembre 1939-XVIII

p. Il prefetto: RIVELA

(5207)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.